SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA -----

N. 1624

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro (DINI)

e dal Ministro delle finanze (FANTOZZI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica (MASERA)

e col Ministro dell'interno
(BRANCACCIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

Onorevoli Senatori. – Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, è volto a prolungare il periodo di sospensione dei termini per gli adempimenti tributari, disposta a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dall'alluvione del novembre 1994 e ad apportare taluni interventi correttivi alla manovra di riaggiustamento dei conti pubblici di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, all'articolo 6, aveva dato soluzione a specifiche problematiche di carattere tributario, prevedendo in particolare che i contribuenti aventi domicilio o residenza nei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali e che avevano subito rilevanti danni potevano usufruire della sospensione dei termini dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995 relativamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonchè ai connessi adempimenti civilistici e amministrativi.

La gravità degli eventi verificatisi ha reso impossibile la normalizzazione della situazione nei tempi previsti; pertanto anche per l'osservanza dei termini per l'effettuazione degli adempimenti suddetti sussistono rilevanti difficoltà. Ciò considerato, con l'articolo 1 si dispone la proroga al 31 ottobre 1995 del precedente termine di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Alla stessa data del 31 ottobre 1995 sono prorogati i termini di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, già prorogati al 30 aprile 1995. Sono altresì prorogati:

a) al 5 novembre 1995, il termine (5 maggio 1995) relativo agli adempimenti in materia di fatturazioni e registrazioni IVA e

di tenuta e conservazione delle scritture contabili:

b) al 5 dicembre 1995, il termine (5 giugno 1995) relativo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Sono inoltre apportate le conseguenti modificazioni temporali alle disposizioni dell'articolo 6, comma 6, del predetto decreto-legge n. 646 del 1994, in materia di liquidazioni e versamenti IVA, prevedendo, in particolare, che tali adempimenti debbano essere effettuati entro il 5 dicembre 1995 senza corresponsione di interessi.

Infine, viene modificato il comma 7, primo periodo, del citato articolo 6, al fine di chiarire che l'ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi è comunque limitata al 30 novembre 1995. Ovviamente tale limitazione non si applica ai soggetti che hanno beneficiato del più lungo differimento dei termini per l'approvazione del bilancio previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

Si è intervenuti ancora a modificare il comma 11 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 646 del 1994, in tema di rateizzazione del pagamento di tributi sospesi. Questo al fine di consentire la rateizzazione solo ai versamenti che già ne profittavano in base all'originario testo del decreto-legge n. 646 del 1994. La necessità di non creare una diminuzione delle entrate previste per il 1995 ha, invece, imposto che un medesimo beneficio di rateizzazione non fosse esteso anche all'ulteriore sospensione che si accorda con il presente provvedimento.

L'ultima modifica interessa il comma 12bis. Qui il termine del 20 dicembre 1994 è stato differito al 30 aprile 1995. La modifica si è ritenuta necessaria per il fatto che l'articolo 12-bis del decreto-legge n. 646 del 1994, è stato introdotto dall'articolo di conversione in epoca successiva alla data del 20 dicembre 1994.

Infine l'articolo 1 reca una disposizione di carattere interpretativo volta ad evitare che il riferimento alla residenza contenuto nell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 646 del 1994, possa essere oggetto di interpretazioni riduttive che escludano dal novero dei destinatari i militari sprovvisti della residenza nelle zone alluvionate, ancorchè impiegati per ragioni di servizio nelle zone stesse. È, infatti, da evidenziare l'atipicità dell'impiego del personale militare che comporta che lo stesso è spesso tenuto a svolgere la sua attività fuori dalla sede ordinaria di servizio nella quale ha anche, normalmente, la residenza anagrafica.

L'articolo 2 prevede alcune disposizioni per gli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese 1994.

In particolare il comma 1 stabilisce che i sindaci dei comuni alluvionati che hanno subito la perdita totale o parziale degli atti contabili sono tenuti a rendere apposita denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

Il comma 2 stabilisce che il conto di bilancio equivale al conto del tesoriere mentre con il comma 3 si autorizzano i comuni a contabilizzare le entrate e le spese degli anni 1994 e precedenti nel conto della competenza.

I commi 4 e 5 prevedono disposizioni concernenti la documentazione per spese elettorali andata distrutta in seguito all'alluvione.

Infine con il comma 6 sono state inserite alcune disposizioni relative all'anticipazione concessa dal Ministero dell'interno ai comuni alluvionati, per compensare gli effetti finanziari della proroga del versamento della seconda rata 1994 relativa all'ICI. Qualora non sia possibile procedere al recupero integrale dell'anticipazione in occasione della seconda rata dei contributi ordinari 1995, i comuni interessati sono tenuti a versare entro il 30 settembre 1995 l'importo differenziale in apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale. L'ammontare delle somme anticipate e non recupera-

bile con i contributi ordinari, pari a lire 112 miliardi, comporta l'integrazione del fondo ordinario.

Con l'articolo 3, comma 1, sono state apportate alcune modifiche migliorative e correttive alla recente manovra di riaggiustamento dei conti pubblici suindicata in materia di IVA. Si tratta di disposizioni oggetto di specifici emendamenti parlamentari, condivisi dal Governo, che non sono stati approvati solo a causa della particolare situazione che si è venuta a creare durante l'iter parlamentare che ha portato alla conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.

In particolare, la previsione nel decretolegge n. 41 del 1995 di una maggiore aliquota per il prosciutto cotto richiede che ne sia specificata la relativa voce doganale.

Inoltre, sostituendo l'articolo 16-bis del predetto decreto-legge n. 41 del 1995, si è intervenuti in materia di autoconsumo IVA ampliando la imponibilità delle cessioni gratuite di beni ad eccezione di quelle che, non rientrando nella attività propria di impresa, siano di costo unitario non superiore a 50 mila lire.

Con altro intervento sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la previsione della imponibilità delle prestazioni effettuate dall'imprenditore, nell'esercizio dell'attività di impresa, a se stesso o ai familiari, già contenuta nel decreto-legge n. 41, è stata meglio inserita nel contesto della disciplina IVA, con una limitazione alle operazioni di valore superiore alle 50 mila lire e con esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative a favore del personale dipendente.

Si è, poi, previsto che la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la quale stabilisce che, in caso di fusione, scissione, cessione di azienda o conferimento, la rettifica della detrazione di cui allo stesso articolo, operi con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati, si applica non solo

ai beni ammortizzabili ma a tutti gli immobili.

Con il comma 2 dell'articolo 3 si definisce meglio la portata dell'esenzione IVA per le prestazioni di trasporto di malati e feriti. Con il successivo comma si interviene a modificare la tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con disposizioni di diverso tenore. La prima di queste adduce una mera integrazione tecnica perchè inserisce la voce doganale relativa al riso parboiled a rapida cottura; con le altre, rispettivamente:

1) si precisa che l'applicazione dell'aliquota ridotta per gli impianti di risalita destinati a soggetti inabili non riguarda solo i servoscala destinati a portatori di handicap, ma anche tutti gli altri mezzi similari idonei al superamento di barriere architettoniche destinati a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;

2) si riporta al 4 per cento l'aliquota sui corrispettivi per canoni di abbonamenti relativi a tutte le radiodiffusioni circolari, sia private che pubbliche. Si è inteso porre rimedio ad una ingiustificata disparità di trattamento, che presentava anche profili di contrasto con la normativa comunitaria ripristinando il testo del numero 36) della tabella A, vigente prima delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 41 del 1995, con le quali era stata limitata l'applicazione della aliquota IVA ridotta ai canoni di abbonamento e ai corrispettivi per le prestazioni di servizi delle radiodiffusioni circo-

lari riscossi dal settore pubblico, e, quindi, erano stati assoggettati alla aliquota del 19 per cento i canoni e corrispettivi riscossi dal settore privato. La disposizione mira ad impedire una ingiustificata penalizzazione di alcuni operatori privati, quali, ad esempio, i circuiti delle cosiddette radio libere, alcune categorie di addetti al trasporto pubblico (tassisti), che fanno uso di trasmissioni via etere per lo svolgimento della loro attività, e il settore della televisione a pagamento. Ripristinando la formulazione precedente del citato numero 36) della tabella A, si ristabilisce la parità di trattamento tributario tra il concessionario pubblico e i soggetti privati che gestiscono l'attività radiotelevisiva, con l'applicazione anche a quest'ultimi della aliquota IVA del 4 per cento.

L'articolo 4 contiene due disposizioni. La prima interviene a disciplinare l'applicazione delle maggiorazioni di imposta sui consumi elettrici, stabilendo che solo per le tariffe cosiddette sociali queste abbiano vigore a far data dalle fatture emesse dal 1° gennaio 1996. La seconda disposizione è volta ad individuare, ai fini della applicabilità della sanatoria per le irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA, di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, l'imposta da versare per le società con capitale fino a lire 5 miliardi, comprese, quindi, quelle con capitale di 5 miliardi di lire, nella precedente versione non espressamente considerate.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. - (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994). - La lettera a) prevede lo slittamento al 31 ottobre 1995 della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari dei soggetti colpiti dall'alluvione che hanno subito rilevanti danni.

La lettera b) sposta il termine di alcuni adempimenti formali in materia di IVA rispettivamente dal 30 aprile 1995 al 31 ottobre 1995, dal 5 maggio al 5 novembre 1995 e dal 5 giugno al 5 dicembre 1995. Non comporta effetti sul gettito.

La lettera *c*) sposta il termine dei versamenti IVA relativi al periodo novembre 1994 ottobre 1995 alla data del 5 dicembre 1995. Trattandosi di versamenti effettuati nell'anno in corso, non si verificano conseguenze finanziarie negative.

Alla lettera d) è previsto il termine ultimo del 30 novembre 1995 entro il quale effettuare i versamenti residui dell'anno 1994 e gli acconti per l'anno 1995 delle imposte sui redditi, nonchè dell'imposta straordinaria sul patrimonio delle imprese, assicurando, comunque, l'acquisizione delle entrate tributarie nell'anno in corso; non si producono oneri finanziari nel bilancio dello Stato.

Articolo 2. - (Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994). - Relativamente all'articolo 2 si fa presente che l'onere di 112 miliardi recato dal comma 6 corrisponde all'importo delle anticipazioni che il Ministero dell'interno è stato autorizzato a corrispondere ai comuni alluvionati (articolo 6, comma 9, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22) e che non può essere recuperato in occasione della corresponsione della seconda rata dei contributi ordinari 1995, in quanto l'importo di tale rata è inferiore all'ammontare dell'anticipazione. In particolare, si precisa che l'ammontare delle anticipazioni è stato pari a complessivi 303 miliardi, di cui solo 191 miliardi potranno essere recuperati, per le ragioni suesposte, con i contributi ordinari che verranno erogati entro il mese di settembre 1995.

Articolo 3. - (Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni). - Nel comma 1, il capoverso 1, lettera a), modifica l'articolo 2, secondo comma, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo che tra le cessioni di beni vanno ricomprese anche quelle gratuite di beni la cui produzione e commercio non rientra nell'attività d'impresa se di costo unitario superiore a lire 50.000. La norma ha carattere antielusivo ed il suo effetto è di aumentare la base

imponibile; ne consegue un sicuro incremento di gettito non quantificabile.

Alla lettera b) si prevede l'imponibilità delle prestazioni effettuate dall'imprenditore, nell'esercizio d'impresa, per uso personale o familiare se di valore superiore a lire 50.000 o a titolo gratuito per finalità estranee all'impresa, con esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e di altre prestazioni. L'effetto conseguente dall'applicazione della norma è un maggiore gettito non quantificabile.

La lettera f) del comma 1 estende a tutti gli immobili le disposizioni sulla rettifica della detrazione, ora prevista solo per i beni ammortizzabili a seguito di fusioni, scissioni o conferimenti, previste dall'ultimo comma dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Per stimare l'incremento di gettito atteso, si è partiti da quanto riportato nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 557 del 1993 convertito dalla legge n. 133 del 1994 che all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 2, introduceva la disciplina della rettifica per i soli beni ammortizzabili. Per il 1995 era prevista una variazione positiva di gettito pari a lire 178 miliardi.

Inoltre dai dati relativi ai modelli 760 per l'anno di imposta 1991 risulta un ammontare totale di beni materiali ammortizzabili di 823.000 miliardi dichiarati contro' 79.000 miliardi di beni materiali non ammortizzabili. Questi ultimi, costituiti principalmente da immobili, rappresentano quindi circa il 10 per cento dei beni ammortizzabili. Per i settori economici principalmente interessati dalla rettifica, che sono quelli che operano prevalentemente in regime di esenzione (banche, assicurazioni eccetera), si può ritenere che questo rapporto sia pari almeno al doppio (20%) in considerazione della minore incidenza nel settore dei servizi degli investimenti in beni strumentali. Applicando quindi quest'ultima percentuale ai 178 miliardi stimati in precedenza, si ottengono circa 35 miliardi di maggior gettito su base annua.

Il comma 3, lettera c), modificando quanto in precedenza disposto dal comma 5-ter dell'articolo 43 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995, riporta l'aliquota IVA sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari previate dal 19 per cento al 4 per cento; la perdita di gettito è di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Tale perdita viene compensata con l'aumento di gettito derivante dal primo comma, lettera f).

Articolo 4. - (Altre disposizioni fiscali urgenti). - L'articolo contiene norme tecniche che non comportano variazioni di gettito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga in termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995.

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994)

- 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «30 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995»;
- b) nel comma 5 le parole «30 aprile 1995», «5 maggio 1995» e «5 giugno 1995» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «31 ottobre 1995», «5 novembre 1995» e «5 dicembre 1995»;
- c) nel comma 6 le parole: «30 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995» e le parole da: «i medesimi soggetti» fino

alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i medesimi soggetti debbono procedere alla liquidazione relativa alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1º gennaio 1995 al 31 ottobre 1995 ed al relativo versamento entro il 5 dicembre 1995, senza l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

- d) nel comma 7, primo periodo, dopo le parole: «quattro mesi;»
 sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 30 novembre 1995;»;
- e) nel comma 11, le parole: «Il versamento delle somme dovute» sono sostituite dalle seguenti: «Il versamento delle somme dovute entro il 30 aprile 1995 per tributi diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7 e delle somme relative all'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle operazioni compiute entro il 30 aprile 1995»;
- f) nel comma 12-bis, primo periodo, le parole: «20 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 1995».
- 2. Le disposizioni del comma 1, lettera *d*), non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento di termini previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
- 3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati.

Articolo 2.

(Disposizioni in favore degli enti locati colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994)

- 1. I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la distruzione totale o parziale degli atti contabili sono tenuti a rendere apposita denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. La denuncia è affissa per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.
- 2. Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione ancora esistente o reperita da fonti esterne.
- 3. I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto della competenza dell'anno nel quale i fatti relativi si manifestano. L'autorizzazione è valida per gli esercizi 1995 e 1996.
- 4. Il termine previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per l'organizzazione della elezione dei rappresen-

tanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994, è prorogato al 30 giugno 1995.

- 5. I comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la perdita totale o parziale della documentazione relativa alle spese sostenute per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, debbono rendere apposita denuncia della perdita della documentazione medesima all'autorità di pubblica sicurezza. Al rimborso delle spese non documentabili si provvede, con decreto prefettizio da allegare all'ordinativo di pagamento estinto della prefettura, in misura forfetaria pari all'importo delle spese rimborsate per l'organizzazione delle consultazioni elettorali del 27 marzo 1994, con esclusione degli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione. Gli onorari dovuti ai citati componenti di seggio sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e nelle misure previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1994, recante rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994.
- 6. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis. Per i casi in cui l'importo della rata dei contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 1995.

9-ter. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno è integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al comma 9-bis che restano acquisite al bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Articolo 3.

(Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni)

- 1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 2-bis), dopo le parole: «prosciutto cotto;», sono aggiunte le seguenti: «(v.d. ex 16.02);»;

b) l'articolo 16-bis è sostituito dal seguente:

- «Art. 16-bis. (Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA). 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
- "4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila";
- b) nell'articolo 3, terzo comma, è premesso il seguente periodo: "Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, semprechè l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, se di valore superiore a lire cinquantamila, prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero, a titolo gratuito, per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative a favore del personale dipendente.";
- c) nell'articolo 6, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.";
- d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- "c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 2, per le prestazioni e le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, primo e secondo periodo, e per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;";
 - e) nell'articolo 18, il terzo comma è sostituito dal seguente:
- "La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.";
- f) nell'articolo 19-bis, sesto comma, dopo le parole: "Se i beni ammortizzabili" sono inserite le seguenti: "o comunque gli immobili".».
- 2. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 15) è sostituito dal seguente:
- «15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;».
- 3. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel numero 9), dopo le parole: «ex 10.07» sono aggiunte le seguenti: «, ex 21.07.02»;
 - b) il numero 31) è sostituito dal seguente:

- «31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie;»;
- c) nel numero 36), dopo le parole: «radiodiffusioni circolari» è soppressa la parola: «pubbliche» e dopo le parole: «delle radiodiffusioni» è soppressa la parola: «pubbliche».
- Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 24 marzo 1995.
- 5. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, lettera c), valutate in lire 30 miliardi per l'anno 1995 e in lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera f).

Articolo 4.

(Altre disposizioni fiscali urgenti)

- 1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nell'articolo 17, comma 6, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1996» sono soppresse; nel comma 8 dello stesso articolo il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera a), si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera b), si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo.»;
- b) nell'articolo 19-bis, comma 5, primo periodo, le parole: «inferiore a lire 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire 5 miliardi».

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1995.

SCÀLFARO

DINI - FANTOZZI - MASERA - BRANCAC-CIO

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO